



Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

del 23 agosto 2023

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 408 capoverso 3 del Codice civile (CC)¹,
ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni

¹ La presente ordinanza disciplina l'investimento e la custodia dei beni amministrati da un mandatario nell'ambito di una curatela o di una tutela.

² Non si applica agli importi a libera disposizione ai sensi dell'articolo 409 CC.

³ Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *interessato*: una persona fisica per la quale l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ha istituito una curatela o una tutela;
- b. *banca*: una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934² sulle banche;
- c. *mandatario*: il curatore o il tutore;
- d. *assicurazione*: un'impresa di assicurazione che sottostà alla sorveglianza secondo la legge del 17 dicembre 2004³ sulla sorveglianza degli assicuratori;
- e. *gestore patrimoniale*: una banca o un istituto finanziario che dispone dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestore patrimoniale secondo la legge del 15 giugno 2018⁴ sugli istituti finanziari.

Art. 2 Principi relativi all'investimento dei beni

¹ I beni amministrati devono essere investiti in modo sicuro e, per quanto possibile, redditizio.

RS 211.223.11

- 1 RS 210
- 2 RS 952.0
- 3 RS 961.01
- 4 RS 954.1

² I rischi d'investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata.

³ Le spese legate all'investimento devono essere proporzionate ai beni investiti e al reddito atteso.

Art. 3 Denaro contante

Il mandatario versa il denaro contante senza indugio su un conto in banca intestato all'interessato.

Art. 4 Custodia di valori

¹ Il mandatario custodisce gli oggetti di valore, i documenti importanti e altri valori in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso intestati all'interessato presso una banca.

² In via eccezionale, può custodire i valori in altra sede se ne è garantita la sicurezza o se ciò risponde a interessi prioritari dell'interessato. Le deroghe richiedono l'autorizzazione dell'APMA.

³ In via eccezionale, l'APMA può disporre che i valori siano custoditi in un proprio locale a prova di incendio, di acqua e di furto.

Art. 5 Considerazione della situazione personale dell'interessato

¹ Nello scegliere l'investimento va considerata la situazione personale dell'interessato, in particolare l'età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell'interessato.

² Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure e di altre eventuali aspettative.

³ L'investimento va scelto in modo che i mezzi per il sostentamento ordinario dell'interessato e per coprire le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità.

Art. 6 Garanzia del sostentamento ordinario

I beni necessari a garantire il sostentamento ordinario dell'interessato possono, fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, essere investiti in:

- a. depositi nominativi presso banche, inclusi obbligazioni di cassa e depositi a termine;
- b. obbligazioni a tasso fisso della Confederazione Svizzera, dei Cantoni e dei Comuni e prestiti in obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione;
- c. Exchange Traded Funds (ETF) e fondi indicizzati, sempreché detti fondi operino esclusivamente investimenti di cui alla lettera b e siano accessibili a tutti

- gli investitori conformemente all'articolo 10 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006⁵ sugli investimenti collettivi (LICol);
- d. obbligazioni di imprese di cui la Confederazione, i Cantoni o i Comuni detengono la maggioranza del capitale e depositi in conti di collaboratori di tali imprese;
 - e. depositi in istituti di previdenza professionale;
 - f. depositi in istituti di previdenza individuale vincolata;
 - g. quote di partecipazioni a cooperative di costruzione di abitazioni relative a un contratto di locazione esistente;
 - h. quote sociali di una banca relative a una relazione contrattuale esistente con tale banca e partecipazioni a tale banca;
 - i. beni fondiari di valore stabile a uso proprio;
 - j. crediti garantiti da pegno di valore stabile.

Art. 7 Investimenti per bisogni supplementari

¹ Se la situazione personale dell'interessato lo consente, per i bisogni eccedenti il sostentamento ordinario sono ammessi, oltre agli investimenti di cui all'articolo 6, i seguenti investimenti di società che presentano un'elevata solvibilità:

- a. obbligazioni in franchi svizzeri;
- b. azioni di società anonime svizzere;
- c. i seguenti fondi in franchi svizzeri accessibili a tutti gli investitori conformemente all'articolo 10 capoverso 2 LICol⁶:
 - 1. fondi obbligazionari,
 - 2. fondi azionari,
 - 3. ETF o fondi indicizzati con investimenti in azioni e obbligazioni,
 - 4. fondi d'investimento misti con una quota massima del 25 per cento in azioni e del 50 per cento in titoli di imprese estere,
 - 5. fondi immobiliari di emittenti svizzeri;
- d. assicurazioni sulla vita, assicurazioni di rendite vitalizie e operazioni di capitalizzazione presso assicurazioni non legate ai redditi di fondi o a partecipazioni;
- e. prodotti strutturati di emittenti svizzeri in franchi svizzeri che sono quotati in una borsa svizzera, dispongono di una protezione del capitale del 100 per cento e sono dotati di una garanzia pignoratoria;
- f. beni fondiari di valore stabile non a uso proprio;
- g. partecipazioni a società;
- h. investimenti fiduciari in franchi svizzeri;

⁵ RS 951.31

⁶ RS 951.31

- i. fondi negoziati in borsa con investimenti in oro o argento e custodia fisica totale di tali metalli preziosi.

² Ai seguenti investimenti si applicano, in riferimento al patrimonio totale, le seguenti quote indicative massime:

- a. azioni negli investimenti di cui al capoverso 1 lettere b, c numeri 2–4 e d, nonché partecipazioni a società di cui al capoverso 1 lettera g: 25 per cento;
- b. titoli di imprese estere negli investimenti di cui alla lettera a: 50 per cento;
- c. fondi immobiliari di cui al capoverso 1 lettera c numero 5: 10 per cento;
- d. fondi con investimenti in oro o argento di cui al capoverso 1 lettera i: 10 per cento.

³ Se la situazione finanziaria dell'interessato è particolarmente favorevole, l'APMA può autorizzare investimenti di maggiore entità.

Art. 8 Conversione in investimenti ammessi

¹ Se non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, gli investimenti in atto al momento dell'istituzione della curatela o della tutela oppure i beni spettanti all'interessato dopo tale data devono essere convertiti in investimenti ammessi entro un termine adeguato.

² In occasione della conversione occorre tenere conto dell'andamento economico, della situazione personale e, per quanto possibile, della volontà dell'interessato.

³ Si può rinunciare alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia e se è garantito il sostentamento ordinario. La rinuncia richiede l'autorizzazione dell'APMA.

Art. 9 Decisioni e autorizzazioni dell'APMA

¹ Su richiesta del mandatario o d'ufficio, l'APMA decide:

- a. se vi sono beni da investire ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 o 3;
- b. se è necessaria la sua autorizzazione per investimenti di cui all'articolo 7 capoverso 1;
- c. quali sono i beni di cui il mandatario può disporre soltanto con l'autorizzazione dell'APMA;
- d. in merito al diritto d'accesso alle cassette di sicurezza.

² Gli investimenti di cui all'articolo 7 capoverso 3 e i contratti di cui all'articolo 10 capoverso 1 relativi agli investimenti di cui all'articolo 7 capoverso 1 necessitano l'autorizzazione dell'APMA, fatto salvo l'articolo 416 capoverso 2 CC.

³ L'autorizzazione dell'APMA ai sensi della presente ordinanza non sostituisce il consenso che essa deve dare agli atti e ai negozi di cui agli articoli 416 capoversi 1 e 3 e 417 CC.

⁴ L'APMA comunica le sue decisioni al mandatario nonché alla banca, all'assicurazione o al gestore patrimoniale interessati.

Art. 10 Contratti sull'investimento, la custodia e l'amministrazione di beni; giustificativi, informazione e consultazione

¹ Il mandatario stipula a nome dell'interessato i contratti sull'investimento, la custodia e l'amministrazione di beni.

² I giustificativi inerenti all'amministrazione dei beni devono essere allestiti a nome dell'interessato. Vanno custoditi dal mandatario.

³ Dal momento dell'assunzione del mandato, il mandatario può chiedere in ogni momento alla banca, all'assicurazione o al gestore patrimoniale informazioni sulle relazioni bancarie, sulle relazioni di gestione patrimoniale e sulle assicurazioni dell'interessato, nonché la consultazione dei relativi documenti. Se necessario all'esercizio o alla conclusione del mandato, può chiedere tali informazioni e la consultazione anche per il periodo precedente l'assunzione del mandato o successivo alla sua conclusione.

⁴ L'APMA ottiene dal mandatario gli estratti conto e di deposito nonché altre informazioni sulle relazioni bancarie, sulle relazioni di gestione patrimoniale e sulle assicurazioni dell'interessato.

⁵ Se necessario, può ottenere gli estratti e le informazioni direttamente dalla banca, dall'assicurazione o dal gestore patrimoniale. A tal fine emana una decisione.

Art. 11 Obbligo di documentazione e diritto d'impartire istruzioni

¹ Il mandatario deve documentare in modo accurato ed esauriente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

² Nell'ambito del suo obbligo di sorveglianza, l'APMA può impartire istruzioni o mettere a disposizione modelli di moduli e di contratti.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 4 luglio 2012⁷ sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela è abrogata.

Art. 13 Disposizione transitoria

¹ Fatto salvo l'articolo 8 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all'entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alla stessa devono essere convertiti in investimenti ammessi il più presto possibile, ma al più tardi entro due anni.

² In via eccezionale, l'APMA può prorogare questo termine per un massimo di due anni.

⁷ RU 2012 3947

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

23 agosto 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr